

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE CIVILE

ATTO DI CITAZIONE IN RINNOVAZIONE

Per: la signora **GISELDA VITIELLO** nata a Ponza il 14.01.1959 (C.f. VTLGLD59A54G871L), residente in Ponza (LT) alla Via Forna Grande snc, rappresentata e difesa, dall'AVV. EDOARDO CANTE (C.f. CNTDRD89B27F839L), giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso la casella p.e.c. <u>edoardocante@ordineavvocatiroma.org</u>, ed indica alla controparte ed alla cancelleria il medesimo indirizzo p.e.c. <u>edoardocante@ordineavvocatiroma.org</u>, presso il quale dichiara sin da ora di volere ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento;

Attore

Premessa

In data 08.04.2025 veniva depositato, ad istanza dell'odierna attrice, atto di citazione con istanza di autorizzazione per pubblici proclami ex art. 150 cp.c. del seguente tenore letterale:

"TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
ATTO DI CITAZIONE CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
(art. 150 c.p.c. e art. 50 Disp. Att)

PREMESSA

- a) l'attrice possiede ininterrottamente uti dominus, da più di venti anni i seguenti beni immobili siti in Ponza (LT), Località Le Forna alla Via Sottocampo Inglese, piano T e precisamente:
 i. Fabbricato rurale, censito al Catasto dei fabbricati Particella 330, Foglio 9, Categoria A/4a),
 Classe 2, Consistenza 5 vani, Superficie catastale totale: 149 m2 Totale escluse aree scoperte
 b): 149 m2;
- b) che detto immobile è stato posseduto pacificamente ed interrottamente, uti dominus, dall'attrice quantomeno dall'anno 1996 ed in particolare a seguito della morte della propria

e-mail studio: segreteria@studiolegalecante.com - pec: edoardocante@ordineavvocatiroma.org



madre quale la sig.ra **Maria Civita Spigno**, legata al sig. Romano da un rapporto di cuginanza, la quale, sin dagli anni 1950 si occupava di gestire per conto dello stesso alcuni immobili, tra cu quello oggetto di giudizio, curandone la manutenzione e occupandosi della pulizia degli ambienti e della cura dei terreni adiacenti;

- c) successivamente e già prima del decesso della madre, la sig.ra Giselda Vitiello ha proseguito le attività già esercitate da quest'ultima, curandone gli interessi in diverse modalità, tra le tante, mediante l'installazione di una recinzione perimetrale dell'intera area, nonché attraverso l'apposizione di catene e lucchetti sull'accesso posto dal lato di Via Sottocampo, o ad esempio, attraverso l'installazione di tavole di legno sulle finestre presenti al fine di impedire l'accesso ad estranei, rinnovando nel tempo le medesime attività;
- d) che tale possesso si è sempre concretizzato nell'aver, senza soluzione di continuità, avuto la disponibilità dei suddetti beni, con l'esclusione di terzi, curandone il controllo ed impedendone l'ingresso ai predetti, senza che l'attrice abbia mai dovuto chiedere alcuna autorizzazione a nessuno, ed inoltre senza che, abbia mai ricevuto alcun diniego da parte di chicchessia, avendo definitivamente perso traccia della famiglia Romano o comunque di suoi eredi, i quali non hanno mai reclamato i diritti sul cespite in questione;
- e) che in particolar modo, la sig.ra Vitiello ha sempre utilizzato i locali oggetto di causa per finalità di deposito di propri beni rurali e attrezzature varie, provvedendo a propria cura e spese, alla manutenzione e recupero dell'intera area verde, effettuando diversi interventi, quali ad esempio la potatura delle piante, nonché l'abbattimento di alcuni alberi pericolanti; tutto ciò, anche al fine di prevenire eventuali incendi durante i periodi estivi, atteso che, l'accumulo di vegetazione secca, ha più volte comportato incendi sull'Isola, talvolta difficilmente domabili a causa della notoria carenza di acqua durante i periodi estivi;
- f) che allo stesso modo, ha provveduto ad effettuare la manutenzione del fabbricato rurale, il quale, essendo risalente ai primi anni del 1900, necessitava di svariati interventi di messa in sicurezza; in tal senso, la signora Vitiello si adoperava per salvaguardare la consistenza della struttura impedendone il completo deterioramento su gran parte del fabbricato, così da preservare la volumetria per una parte, mentre per l'altra, per evitare pericolo per i familiari ed avventori che nel tempo accedevano al fondo e/o all'immobile.
- **g)** tali circostanze possono essere rilevate già solo dalla documentazione fotografica allegata, ove è possibile constatare gli interventi effettuati quali, ad esempio, l'installazione di ponteggi di rinforzo sulla zona del soffitto al fine di evitare la caduta e cedimento dello stesso, l'applicazione



di materiale termoisolante per la copertura del tetto, l'installazione di grondaie per lo smaltimento delle acque piovane.

h) tali interventi costituiscono solo una minima parte di quanto concretamente nel corso degli anni è stato eseguito dall'odierna ricorrente e che, ancora tutt'oggi, la stessa provvede ad effettuare; i) dall'accesso in conservatoria dei registri emerge la titolarità apparente dell'unità immobiliare de quibus al convenuto quale appunto il sig. Romano Aniello fu Giuseppe (doc.1); Tanto premesso in fatto si osserva in,

DIRITTO

La narrativa dell'atto dimostra come l'attrice sia divenuta la legittima proprietaria dei beni immobili in lite per intervenuta usucapione. L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà, titolo originario, per effetto del possesso protratto per un certo tempo. I due elementi imprescindibili per l'avverarsi dell'usucapione sono il possesso della cosa e il trascorrere del tempo. Il legislatore, con l'istituto dell'usucapione, ha inteso tutelare il c.d. valore di organizzazione del possesso, giacché "ogni mutamento inaspettato dello stato di fatto ha un costo sociale e perciò giustifica la difesa del possessore senza diritto contro chi sia ugualmente privo del diritto" (in dottrina, vd. Istituzioni di Diritto Privato, Trimarchi, pag.587-588).

Ciò significa che, trascorso un certo numero di anni, il possesso si consolida e finisce così per assumere un peso tale da prevalere sulle ragioni del proprietario rimasto inerte. Per essere rilevante ai fini dell'usucapione, tuttavia, il possesso deve rispettare alcuni requisiti.

Innanzitutto, esso dovrà essere pacifico e palese. Il possesso valido per l'usucapione implica l'intenzione di comportarsi come proprietario del bene (uti dominus). Dalla formulazione dell'art. 1158 c.c. emerge, in primo luogo che il possesso deve essere "continuo".

Nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di usucapione di beni immobili, il possesso deve essere continuato per venti anni (usucapione ordinaria). Poiché possa aversi usucapione il possesso deve manifestarsi permanentemente, senza interruzioni di alcun tipo.

Allo stesso tempo ci deve essere la totale inerzia dell'effettivo proprietario, che di fronte al manifestarsi di tale possesso deve rimanere indifferente ed inattivo. (cfr. Cass. Sez. II del 01.1.1997 n. 9557, Cass. Sez. II del 26.11.1997 n. 11842, Cass. Civ. del 23.10.1990 n. 10294,Cass. Del 09.04.1990 n. 2944).

A ciò si aggiunga inoltre che il possesso si manifesta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si realizza in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e si distingue dalla detenzione solo per l'atteggiamento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato, nel possesso, dal c.d. "animus rem sibi habendi" (ossia, l'intenzione o il volere di

3



esercitare la signoria che è propria del proprietario o del titolare del diritto reale) e, nella detenzione, dal c.d. "animus detinendi", che implica il riconoscimento dell'altrui signoria. Essendo ricollegato, sia sotto il profilo materiale (corpus) che sotto quello psicologico (animus) ad una situazione di fatto, il possesso non è escluso, dunque, dalla conoscenza del diritto altrui, né è subordinato all'esistenza della correlativa situazione giuridica.

Nel caso di specie, questo potere sulla cosa si è estrinsecato in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (Cass. Civ. sentenza n. 6997 del17-7-1998). Inoltre, l'attrice ha goduto del fabbricato in oggetto e relative sue pertinenze senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, comportandosi nei confronti di chiunque come il solo e vero proprietario. Come già precisato difatti, l'istante ha provveduto personalmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detto fabbricato, conferendo talvolta a terzi l'incarico di effettuare opere di messa in sicurezza o di pulizia o anche del taglio dell'erba esterna, sempre però a proprie spese.

Anche i terzi proprietari confinanti, conoscenti e parenti, hanno sempre ritenuto la sig.ra Vitiello proprietaria di tale bene.

Non solo.

L'attrice ha provveduto a recintare detta proprietà mediante l'installazione di una recinzione metalliche e di lucchetti per evitare l'accesso altrui all'interno del bene, circostanza questa provata dai soggetti che si sono occupati di svolgere tali mansioni e che potranno agevolmente essere ascoltati a conferma di quanto dedotto in questa sede.

Alla luce di ciò, essendosi concretizzati gli elementi perché il possesso, con l'ausilio della legge trapassi in piena proprietà, e ciò in forza dell'istituto dell'usucapione, la sig.ra Vitiello Giselda chiede di essere dichiarata proprietaria esclusivo per maturata usucapione del terreno, censito nel Comune di Ponza (LT), Località Le Forna alla Via Sottocampo Inglese, piano T e precisamente:

i. Fabbricato rurale, censito al Catasto dei fabbricati Particella 330, Foglio 9, Categoria A/4a),

Classe 2, Consistenza 5 vani, Superficie catastale totale: 149 m2 Totale escluse aree scoperte

b): 149 m2;

Tanto premesso e ritenuto, l'attrice, come ut supra sopra rappresentata e difesa,

CITA

Il sig. ROMANO ANIELLO Fu Giuseppe e/o suoi eredi, che risulteranno a seguito della notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e art. 50 disp. att., a comparire dinanzi al **Tribunale Ordinario** di Cassino, sue ordinarie sedi, all'udienza del **09 ottobre 2025** ore di rito, sezione e Giudice designandi, con invito a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata, con

4



avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la presente domanda e per l'effetto così provvedere:

- 1) Accertare e dichiarare che la signora Giselda Vitiello, meglio in epigrafe qualificata, è proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva dell'immobile sito nel Comune di Ponza (LT), Località Le Forna alla Via Sottocampo Inglese, piano T e precisamente:
- i. Fabbricato rurale, censito al Catasto dei fabbricati Particella 330, Foglio 9, Categoria A/4a), Classe 2, Consistenza 5 vani, Superficie catastale totale: 149 m2 Totale escluse aree scoperte b): 149 m2; e, per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
- 2) accertare e dichiarare, per l'effetto dell'art. 1153 c.c., l'attrice sig.ra Giselda Vitiello, proprietaria per intervenuta usucapione degli immobili di cui è causa per pacifico e continuato possesso uti domini per oltre venti anni ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito con esonero da ogni responsabilità;
- **4)** il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre oneri accessori come per legge, in caso di opposizione, da distrarsi al presente difensore che se ne dichiara antistatario.

Il diritto di piena proprietà sull'immobile de quo richiede che la presente domanda giudiziale debba essere oggetto di trascrizione nella Conservatoria dei Registri Immobiliari del catasto urbano del Comune di Latina, censito al Comune di Ponza (LT), Località Le Forna alla Via Sottocampo Inglese, piano T e precisamente: i. Fabbricato rurale, censito al Catasto dei fabbricati Particella 330, Foglio 9, Categoria A/4a), Classe 2, Consistenza 5 vani, Superficie catastale totale: 149 m2 Totale escluse aree scoperte b): 149 m2 determinando un effetto prenotativo in danno della convenuta ed a favore di parte attrice.

In via istruttoria: si depositano i seguenti documenti in copia:

1) Visura storica dell'immobile sito in Comune di Ponza (LT), Località Le Forna alla Via Sottocampo Inglese, piano T e precisamente: i. Fabbricato rurale, censito al Catasto dei fabbricati Particella



330, Foglio 9, Categoria A/4a), Classe 2, Consistenza 5 vani, Superficie catastale totale: 149 m2

Totale escluse aree scoperte b): 149 m22) Certificati anagrafico della convenuta;

- 3) Rappresentazione google maps luoghi di causa;
- **4)** Foto luoghi di causa.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e quindi sottoposto al versamento di euro 518,00.

Roma (RM), lì 07 aprile 2025

Avv. Edoardo Cante

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(art. 150 c.p.c. e art. 50 Disp. Att)

All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Cassino

Per: la signora GISELDA VITIELLO nata a Ponza il 14.01.1959 (C.f. VTLGLD59A54G871L), residente in Ponza (LT) alla Via Forna Grande snc, rappresentata e difesa, dall'AVV. EDOARDO CANTE (C.F. CNTDRD89B27F839L), giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso la casella p.e.c. edoardocante@ordineavvocatiroma.org, ed indica alla controparte ed alla cancelleria il medesimo indirizzo p.e.c.edoardocante@ordineavvocatiroma.org, presso il quale dichiara sin da ora di volere ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento;

PREMESSO CHE

a) l'attrice possiede ininterrottamente uti dominus, da più di venti anni i seguenti beni immobili siti in Ponza (LT), Località Le Forna alla Via Sottocampo Inglese, piano T e precisamente:

i. Fabbricato rurale, censito al Catasto dei fabbricati Particella 330, Foglio 9, Categoria A/4a),

Classe 2, Consistenza 5 vani, Superficie catastale totale: 149 m2 Totale escluse aree scoperte

b): 149 m2; intestato rispettivamente al sig. Aniello Roma fu Giuseppe;

b) che detto immobile è stato posseduto pacificamente ed interrottamente, uti dominus, dalla sig.ra Giselda Vitiello quantomeno dall'anno 1996 ed in particolare a seguito della morte della propria madre quale la sig.ra Maria Civita Spigno, legata al sig. Romano da un rapporto di cuginanza, la quale, sin dagli anni 1950 si occupava di gestire per conto dello stesso alcuni immobili, tra cui quello oggetto di giudizio, curandone la manutenzione e occupandosi della pulizia degli ambienti e della cura dei terreni adiacenti;

6



c) successivamente e già prima del decesso della madre, la sig.ra Giselda Vitiello ha proseguito le attività già esercitate da quest'ultima, curandone gli interessi in diverse modalità, tra le tante, mediante l'installazione di una recinzione perimetrale dell'intera area,

nonché attraverso l'apposizione di catene e lucchetti sull'accesso posto dal lato di Via Sottocampo, o ad esempio, attraverso l'installazione di tavole di legno sulle finestre presenti al fine di impedire l'accesso ad estranei, rinnovando nel tempo le medesime attività;

- d) che tale possesso si è sempre concretizzato nell'aver, senza soluzione di continuità, avuto la disponibilità dei suddetti beni, con l'esclusione di terzi, curandone il controllo ed impedendone l'ingresso ai predetti, senza che l'attrice abbia mai dovuto chiedere alcuna autorizzazione a nessuno, ed inoltre senza che, abbia mai ricevuto alcun diniego da parte di chicchessia, avendo definitivamente perso traccia della famiglia Romano o comunque di suoi eredi, i quali non hanno mai reclamato i diritti sul cespite in questione;
- e) che in particolar modo, la sig.ra Vitiello ha sempre utilizzato i locali oggetto di causa per finalità di deposito di propri beni rurali e attrezzature varie, provvedendo a propria cura e spese, alla manutenzione e recupero dell'intera area verde, effettuando diversi interventi, quali ad esempio la potatura delle piante, nonché l'abbattimento di alcuni alberi pericolanti;

tutto ciò, anche al fine di prevenire eventuali incendi durante i periodi estivi, atteso che, l'accumulo di vegetazione secca, ha più volte comportato incendi sull'Isola, talvolta difficilmente domabili a causa della notoria carenza di acqua durante i periodi estivi;

- f) che allo stesso modo, ha provveduto ad effettuare la manutenzione del fabbricato rurale, il quale, essendo risalente ai primi anni del 1900, necessitava di svariati interventi di messa in sicurezza; in tal senso, la signora Vitiello si adoperava per salvaguardare la consistenza dell struttura impedendone il completo deterioramento su gran parte del fabbricato, così da preservare la volumetria per una parte, mentre per l'altra, per evitare pericolo per i familiari ed avventori che nel tempo accedevano al fondo e/o all'immobile.
- g) tali circostanze possono essere rilevate già solo dalla documentazione fotografica allegata, ove è possibile constatare gli interventi effettuati quali, ad esempio, l'installazione di ponteggi di rinforzo sulla zona del soffitto al fine di evitare la caduta e cedimento dello stesso, l'applicazione di materiale termoisolante per la copertura del tetto, l'installazione di grondaie per lo smaltimento delle acque piovane.
- h) tali interventi costituiscono solo una minima parte di quanto concretamente nel corso degli anni è stato eseguito dall'odierna ricorrente e che, ancora tutt'oggi, la stessa provvede ad effettuare;
 i) dall'accesso in conservatoria dei registri emerge la titolarità apparente dell'unità



immobiliare de quibus al convenuto quale appunto il sig. **Romano Aniello fu Giuseppe** (doc.1);

PREMESSO CHE

j) relativamente al sig. Aniello Romano fu Giuseppe, proprietario attuale della partita sopra descritta, non è stata trovata traccia all'Ufficio anagrafe del Comune di Ponza, tantomeno da ricerche effettuate sulla particella in oggetto, tramite ispezione ipotecaria in conservatoria (doc.
2) e pertanto, stante la povertà dei dati anagrafici rinvenuti (assenza del luogo e data di nascita ed ovviamente neppure il corretto codice fiscale del predetto intestatario) non è stato possibile verificare l'eventuale discendenza di ulteriori soggetti;

k) da una verifica effettuata sulla particella usucapienda presso la conservatoria competente non è stato possibile appurare quindi la sussistenza di eventuali atti successori e che, pertanto, il bene risulterebbe almeno apparentemente intestato ancora ad oggi al sig. Aniello Romano fu Giuseppe;

I) Si ritiene pertanto sussistere nel caso di specie il presupposto della somma difficoltà ad eseguire nei confronti del predetto soggetto e suoi eventuali eredi e/o aventi causa la notificazione nei modi ordinari e di conseguenza sussiste la necessità di procedere nei loro confronti alla notificazione per pubblici proclami sia dell'atto di citazione, sia del contestuale invito alla mediazione;

Tanto premesso, l'esponente, come in epigrafe rappresentata,

CHIEDE

che l'Ill.mo **TRIBUNALE DI CASSINO**, Voglia autorizzare mediante decreto steso in calce al suddetto ricorso la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. sia dell'atto di citazione per usucapione ex art. 1158 c.c. sia del contestuale invito alla mediazione obbligatoria, indicando i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati od eventualmente con pubblicazione sul sito del Tribunale e sulla Gazzetta ufficiale.

Si allega oltre alla Procura alle liti:

- Visura catastale e visura storica particella 330, Foglio 9, Categoria A/4a), Classe 2, Consistenza 5 vani, Superficie catastale totale: 149 m2 Totale escluse aree scoperte b): 149 m2;
- Ispezione ipotecaria negativa su particella 330, Foglio 9;

Ai fini fiscali, si comunica che è dovuto un contributo unificato pari ad € 98,00

Con osservanza

Roma (RM), lì 07 aprile 2025

Avv. Edoardo Cante



- La causa veniva iscritta al RGN VG 707/2025 ed assegnata al G.I. Dott.ssa Rossella Pezzella sezione Civile del Tribunale di Cassino, la quale, solo in data 10.11.2025 autorizzava la notifica del suesteso atto di citazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;
- Con istanza del 19.11.2025 veniva richiesto, da questo procuratore, la rimessione in termini del predetto atto di citazione, in quanto ormai spirati;
- Con provvedimento del 24.11.2025 la Dott.ssa Rossella Pezzella autorizzava la rinnovazione dell'atto di citazione, la cui notificazione per pubblici proclami era stata autorizzata con decreto del 10.11.2025.

* * * *

Tutto ciò premesso, la sig.ra **Giselda Vitiello** come in atti rappresentata, difesa e domiciliata **CITA**

Il sig. ROMANO ANIELLO Fu Giuseppe e/o suoi eredi, che risulteranno seguito della notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e art. 50 disp. att., a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di Cassino, sue ordinarie sedi, all'udienza del 20 aprile 2026 ore di rito, sezione e Giudice designandi, con invito a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accogliere la presente domanda e, per l'effetto, così provvedere:

Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la presente domanda e per l'effetto così provvedere:

- 1) Accertare e dichiarare che la signora Giselda Vitiello, meglio in epigrafe qualificata, è proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva dell'immobile sito nel Comune di Ponza (LT), Località Le Forna alla Via Sottocampo Inglese, piano T e precisamente:
- i. Fabbricato rurale, censito al Catasto dei fabbricati Particella 330, Foglio 9, Categoria A/4a), Classe 2, Consistenza 5 vani, Superficie catastale totale: 149 m2 Totale escluse aree scoperte b): 149 m2; e, per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;



2) accertare e dichiarare, per l'effetto dell'art. 1153 c.c., l'attrice sig.ra Giselda Vitiello, proprietaria per intervenuta usucapione degli immobili di cui è causa per pacifico e continuato possesso uti domini per oltre venti anni ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito con esonero da ogni responsabilità;

4) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre oneri accessori come per legge, in caso di opposizione, da distrarsi al presente difensore che se ne dichiara antistatario.

Il diritto di piena proprietà sull'immobile *de quo* richiede che la presente domanda giudiziale debba essere oggetto di trascrizione nella Conservatoria dei Registri Immobiliari del catasto urbano del Comune di Latina, censito al Comune di Ponza (LT), Località Le Forna alla Via Sottocampo Inglese, piano T e precisamente: i. Fabbricato rurale, censito al Catasto dei fabbricati Particella 330, Foglio 9, Categoria A/4a), Classe 2, Consistenza 5 vani, Superficie catastale totale: 149 m2 Totale escluse aree scoperte b): 149 m2 determinando un effetto prenotativo in danno della convenuta ed a favore di parte attrice.

In via istruttoria: si depositano i seguenti documenti in copia:

1) Visura storica dell'immobile sito in Comune di Ponza (LT), Località Le Forna alla Via Sottocampo Inglese, piano T e precisamente: *i.* Fabbricato rurale, censito al Catasto dei fabbricati Particella 330, Foglio 9, Categoria A/4a), Classe 2, Consistenza 5 vani, Superficie catastale totale: 149 m2 Totale escluse aree scoperte b): 149 m22) Certificati anagrafico della convenuta;

- 3) Rappresentazione google maps luoghi di causa;
- 4) Foto luoghi di causa.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e quindi sottoposto al versamento di euro 518,00.

Roma (RM), lì 24 novembre 2025

Avv. Edoardo Cante